

Pubblicato sul profilo committente di Toscana Energia in data 16/05/2018

TOSCANA ENERGIA S.p.A.

VERBALE DI GARA

Oggetto: RICHIESTA DI OFFERTA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA (GE/UPS) PER LA NUOVA DISLOCAZIONE DEI SERVIZI CED/CSCD, POSTAZIONE OPERATORE DI EMERGENZA E FUTURA IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI DISASTER RECOVERY

RDA n. 1200009567 Unità Peorsi/Imge

CIG 745107666D

- Procedura di gara negoziata, istruita ai sensi dell’art. 36, co. VIII, D.Lgs. 50/2016-

L'anno **duemiladiciotto** il giorno 15 del mese di **Maggio** alle ore 10:15, presso i locali di Toscana Energia in P.zza E. Mattei n. 3, Firenze, si è riunita riservata la Commissione di gara, per esaminare in maniera approfondita la documentazione di ammissione delle tredici imprese partecipanti, così composta:

- Luca BENEDETTI PEORSI/Imge
- Marino FERRALI INAS
- Moira BONUCCELLI APP

SI PREMETTE QUANTO SEGUE

1 - che in data 10/05/2018 si è tenuta la seduta pubblica di gara nella quale la commissione ha proceduto ad aprire i plichi, ad aprire le buste contenenti la documentazione amministrativa e ad esaminare detti documenti, sospendendo la seduta per ulteriori approfondimenti;

TUTTO CIO' PREMESSO

la Commissione di gara dopo aver esaminato tutta la documentazione presentata dalle imprese, con riferimento a quanto rilevato nel verbale del 10/05/2018 ritiene che:

Per l'impresa **ITER Srl**

- la mancata compilazione di un punto della domanda di partecipazione, Modello 1, paragrafo 2 – requisiti di partecipazione - requisiti di ordine generale (2.1. lett. a) della lettera di invito, con riferimento al requisito di cui all’art. 80, co.5, lett. m), D.Lgs. 50/2016 s.m.i. configuri una carenza dichiarativa essenziale, comportante la sua regolarizzazione tramite l’ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016;
- il mancato inserimento fra la documentazione amministrativa dell’”informativa privacy”, sottoscritta e firmata in ogni pagina, come richiesto al punto 5.1.6 della lettera di invito configuri una carenza dichiarativa di natura formale, che comporta la sua regolarizzazione tramite l’ammissione ad una semplice richiesta di integrazione.

Per l'impresa **Alderighi Impianti Srl**

- la mancata compilazione di alcuni punti della domanda di partecipazione, Modello 1, paragrafo 3, punti B) e C) relativi all’elencazione dei lavori analoghi su impianti elettrici e su impianti termici e di condizionamento in strutture industriali, requisiti di capacità tecnica (2.2. lett. b) e c) della lettera di invito, configuri una carenza dichiarativa essenziale, comportante

la sua regolarizzazione tramite l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016;

- il mancato inserimento fra la documentazione amministrativa dell' "informativa privacy", sottoscritta e firmata in ogni pagina, come richiesto al punto 5.1.6 della lettera di invito configuri una carenza dichiarativa di natura formale, che comporta la sua regolarizzazione tramite l'ammissione ad una semplice richiesta di integrazione.

Per l'impresa **Lascialfari Carlo Giovanni & C.**

- il mancato inserimento fra la documentazione amministrativa dell' "informativa privacy", sottoscritta e firmata in ogni pagina, come richiesto al punto 5.1.6 della lettera di invito configuri una carenza dichiarativa di natura formale, che comporta la sua regolarizzazione tramite l'ammissione ad una semplice richiesta di integrazione.

Per l'impresa **Alfieri Impianti sas**

- l'indicazione nel Modello 1, paragrafo 3, punto B), di lavori analoghi su impianti elettrici per un importo inferiore, pari a € 205.500,00, rispetto al requisito di capacità tecnica (2.2.lett. b) della lettera di invito che ammonta a € 820.000,00, configuri una carenza dichiarativa essenziale, comportante la sua regolarizzazione tramite l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016;
- il mancato inserimento fra la documentazione amministrativa dell' "informativa privacy", sottoscritta e firmata in ogni pagina, come richiesto al punto 5.1.6 della lettera di invito configuri una carenza dichiarativa di natura formale, che comporta la sua regolarizzazione tramite l'ammissione ad una semplice richiesta di integrazione.

Per l'impresa **Campinoti & Bozzoni S.p.A.**

- il mancato inserimento fra la documentazione amministrativa dello "schema di contratto" e dell' "informativa privacy", sottoscritti e firmati in ogni pagina, come richiesto al punto 5.1.6 della lettera di invito, configuri una carenza dichiarativa di natura formale, che comporta la sua regolarizzazione tramite l'ammissione ad una semplice richiesta di integrazione.

Per l'impresa **SICET Srl**

- il mancato inserimento fra la documentazione amministrativa dell' "informativa privacy", sottoscritta e firmata in ogni pagina, come richiesto al punto 5.1.6 della lettera di invito configuri una carenza dichiarativa di natura formale, che comporta la sua regolarizzazione tramite l'ammissione ad una semplice richiesta di integrazione.

Per il **RTI Elettroinstallazione snc (mandataria) e Cortesi Impianti srl (mandante)**

- l'indicazione da parte dell'impresa Mandataria Elettroinstallazione snc nel Modello 1 di ricorrere al subappalto necessario in quanto non in possesso dell'iscrizione nelle White List della competente Prefettura come richiesto al punto 8 della Lettera di invito, e l'aver indicato nella terna di subappaltatori l'impresa MET, che ha presentato il Mod. 1 incompleto nella parte relativa all'iscrizione nelle White List configuri una carenza dichiarativa essenziale, comportante la sua regolarizzazione tramite l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016;
- il mancato inserimento fra la documentazione amministrativa dell' "informativa privacy", sottoscritta e firmata in ogni pagina, come richiesto al punto 5.1.6 della lettera di invito configuri una carenza dichiarativa di natura formale, che comporta la sua regolarizzazione tramite l'ammissione ad una semplice richiesta di integrazione.

Per l'impresa **ICR Impianti e Costruzioni Srl**

- L'aver presentato la garanzia provvisoria nella misura del 0,8%, quando la lettera di invito al punto 5.1.2 prevedeva la possibilità di riduzione della cauzione solo del 50% (minimo consentito 1%) configuri una carenza dichiarativa essenziale, comportante la sua regolarizzazione tramite l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016;

Per l'impresa IGE Impianti Srl

- l'indicazione nel Modello 1, paragrafo 3, punto B), di lavori analoghi su impianti elettrici in strutture industriali per un importo pari a € 3.205.197,11, e punto C) di lavori analoghi su impianti termici e di condizionamento in strutture industriali pari a € 711.869,26, omettendo di compilare l'elenco dei lavori e inserendo un generico documento denominato "allegato C", che non riporta le informazioni così come previste nel modello 1, non soddisfacendo i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 2.2. lett. a) e b) della lettera di invito, configuri una carenza dichiarativa essenziale comportante la sua regolarizzazione tramite l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016.
- il mancato inserimento fra la documentazione amministrativa dell'"informativa privacy", sottoscritta e firmata in ogni pagina, come richiesto al punto 5.1.6 della lettera di invito configuri una carenza dichiarativa di natura formale, che comporta la sua regolarizzazione tramite l'ammissione ad una semplice richiesta di integrazione.

Per l'impresa CBF Edil Impianti snc

- l'indicazione nel Modello 1 di ricorrere al subappalto necessario in quanto non in possesso dell'iscrizione nelle White List della competente Prefettura, come richiesto al punto 8 della Lettera di invito, e l'aver indicato fra i subappaltatori in possesso dell'iscrizione nelle White List (n. 5):
 - il subappaltatore CAF srl che ha presentato il Modello 1 non in originale e incompleto per la mancanza dell'allegato sull'elenco dei soci e per non aver reso tutte le dichiarazioni richieste (non sono state barrate le opzioni di cui ai punti 4c), 4d) e 4e), paragrafo 2, del modello 1);
 - il subappaltatore DMA che ha presentato il Modello 1 non in originale.
 - il subappaltatore NUOVA DRAGA che ha presentato il Modello 1 incompleto, sia per non aver reso tutte le dichiarazioni richieste che relativamente all'iscrizione nelle White List.
 - il subappaltatore SOCIETA' INCISANA SABBIA che ha presentato il Modello 1 non in originale e incompleto, sia per non aver reso tutte le dichiarazioni richieste che relativamente all'iscrizione nelle White List.
 - il subappaltatore C.A.R.F. che ha presentato il Mod. 1 non in originale configuri una carenza dichiarativa essenziale, comportante la sua regolarizzazione tramite l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016;
- il mancato inserimento fra la documentazione amministrativa dello "schema di contratto" e dell'"informativa privacy", sottoscritti e firmati in ogni pagina, come richiesto al punto 5.1.6 della lettera di invito configuri una carenza dichiarativa di natura formale, che comporta la sua regolarizzazione tramite l'ammissione ad una semplice richiesta di integrazione.

Per l'impresa Engineering Costruzioni – Empoli Luce Srl

- l'indicazione nel Modello 1 di ricorrere al subappalto necessario in quanto non in possesso dell'iscrizione nelle White List della competente Prefettura, come richiesto al punto 8 della Lettera di invito, e l'aver indicato fra i subappaltatori in possesso dell'iscrizione nelle White List:

il subappaltatore Moviter che ha presentato il Modello 1 incompleto, per non aver compilato al paragrafo 1 la parte relativa all'indicazione dell'elenco soci, e al collegio sindacale.

il subappaltatore CAF srl che ha presentato il Mod. 1 incompleto:

- non ha barrato le opzioni relative al punto 3 dichiarazione imposte e tasse e opzioni relative al punto 4c), 4d) 4e) 4g) e 4h), paragrafo 2, del modello
- non ha compilato la parte relativa all'iscrizione all'albo delle cooperative configuri una carenza dichiarativa essenziale, comportante la sua regolarizzazione tramite l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016;
- il mancato inserimento fra la documentazione amministrativa dell'”informativa privacy”, sottoscritta e firmata in ogni pagina, come richiesto al punto 5.1.6 della lettera di invito configuri una carenza dichiarativa di natura formale, che comporta la sua regolarizzazione tramite l'ammissione ad una semplice richiesta di integrazione.

Per l'impresa **Magnelli Srl**

- l'indicazione nel Modello 1 di ricorrere al subappalto necessario in quanto non in possesso dell'iscrizione nelle White List della competente Prefettura per il mancato possesso dei requisiti di capacità tecnica relativamente ai lavori agli impianti termici e l'aver indicato fra i subappaltatori:

il subappaltatore Coop. la Rinascita che ha presentato il Modello 1 dichiarando il possesso dei requisiti di capacità tecnica relativamente all'esecuzione dei lavori agli impianti termici e di condizionamento, ma l'importo dei lavori eseguiti indicati al punto c) del paragrafo 3 del modello, risultano di valore inferiore rispetto a quello richiesto al punto 2.2., lettera c) della lettera di invito (solo € 42.000,00 risultano eseguiti nel triennio 2015/2017); l'impresa risulta in possesso dell'attestazione per la cat. OS28. Inoltre lo stesso subappaltatore ha presentato il Mod. 1 incompleto per non aver barrato l'opzione relativa ai punti 4d) e 4e) paragrafo 2, del modello

il subappaltatore ARIETE SRL che ha presentato il Modello 1 incompleto per non aver barrato l'opzione relativa al punto 2 del paragrafo 2 e punti 4d) e 4c) del modello

- configuri una carenza dichiarativa essenziale, comportante la sua regolarizzazione tramite l'ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016;
- il mancato inserimento fra la documentazione amministrativa dell'”informativa privacy”, sottoscritta e firmata in ogni pagina, come richiesto al punto 5.1.6 della lettera di invito configuri una carenza dichiarativa di natura formale, che comporta la sua regolarizzazione tramite l'ammissione ad una semplice richiesta di integrazione.

Pertanto, all'esito delle sopra evidenziate valutazioni, la Commissione giudicatrice ritiene di assumere le seguenti determinazioni nei confronti delle seguenti imprese:

per le problematiche relative: alle mancate dichiarazioni relativamente ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., dell'impresa **ITER Srl**, alle problematiche relative ai requisiti di capacità tecnica delle imprese **Alderighi Impianti Srl, Alfieri Impianti sas e IGE Impianti srl**, alle problematiche relative alla non corrette dichiarazioni da parte dei subappaltatori necessari delle imprese: **RTI Elettroinstallazioni snc e Cortesi Impianti** (subappaltatore MET), **CBF Edil Impianti snc** (subappaltatori CAF SCRL, DMA, NUOVA DRAGA, Società Incisana Sabbia e C.A.R.F.), **Engineering Costruzioni – Empoli Luce Srl** (subappaltatori Moviter e CAF srl), **Magnelli Srl** (subappaltatori Coop. La Rinascita e Ariete Srl), alle problematica relativa alla corretta presentazione della garanzia provvisoria dell'impresa **ICR Impianti e Costruzioni Srl**, considerato quanto evidenziato, la Commissione giudicatrice ammette detti concorrenti al soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016. Per le altre problematiche relative all'acquisizione di specifiche ulteriori sulle dichiarazioni fornite, da parte di tutte le imprese dispone la richiesta delle integrazioni su indicate;

I tempi per il soccorso istruttorio e l'acquisizione delle integrazioni vengono stabiliti in giorni cinque **(scadenza lunedì 21/05/2018 ore 12:00)**.

Viene, quindi, disposta la trasmissione delle apposite PEC ai concorrenti, che, nel termine assegnato, dovranno provvedere all'invio di quanto richiesto.

All'esito delle valutazioni circa le precisazioni e le produzioni documentali richieste, previa determinazione dei concorrenti ammessi alla gara, la Commissione riprenderà le operazioni di gara in seduta pubblica.

La seduta ha termine alle ore 12:00.

Letto, confermato e sottoscritto

Firenze 15/05/2018

- Luca BENEDETTI PEORSI/Imge F/o Luca Benedetti
- Marino FERRALI INAS F/o Marino Ferrali
- Moira BONUCCELLI APP F/o Moira Bonuccelli